

**ACCORDO**

**TRA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**

**DIREZIONE GENERALE**

**E**

**REGIONE BASILICATA**

**AZIONE STRAORDINARIA**

**PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E**

**PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI OFFERTA FORMATIVA**

**Accordo operativo**

### **PREMESSO CHE:**

- la Regione Basilicata intende promuovere, per l'anno scolastico 2013- 2014, un'azione di carattere straordinario per il contrasto alla dispersione scolastica e per il rafforzamento dei servizi di offerta formativa rivolta alle istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado;
- la Regione intende, inoltre, favorire l'occupazione del personale precario della scuola per contrastare la perdita di risorse professionali del sistema scolastico regionale e per rafforzare le competenze dei lavoratori precari;
- tale Azione, a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, si colloca nell'ambito della strategia nazionale di potenziamento dell'offerta formativa, come delineata dal decreto legge 12 settembre 2013 n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e si realizza nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- tale azione è coerente con gli obiettivi del PO FSE Basilicata 2007-2013 e, in particolare, con l'obiettivo di aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico;
- tra gli obiettivi comunitari di Europa 2020 rientrano la riduzione del tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% e l'aumento al 40% della percentuale delle persone con un diploma di istruzione universitaria

### **VALUTATA:**

- la necessità di realizzare, in un'ottica di leale collaborazione interistituzionale, un rapporto tra la Regione Basilicata e l'Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale del MIUR per la Basilicata, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi comunitari

### **VISTI:**

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- il Programma Operativo Basilicata FSE 2007- 2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione -C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007 e s.m.i.;
- il Decreto legge 12 settembre 2013 n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 4 bis;
- le Note della Commissione europea – Dg Occupazione, affari sociali e pari opportunità, pervenute alla Regione Basilicata, rispettivamente in data 23 novembre 2009 e 1 aprile 2010, con le quali la Commissione europea, avuta notizia dell'utilizzazione delle risorse comunitarie FSE da parte del regioni italiane per la stipula di contratti con il personale del settore scuola" (cd. "decreto salvaprecari" del 2009), richiama le Autorità di Gestione FSE al rispetto dei Regolamenti comunitari in materia di interventi cofinanziati dal FSE, richiedendo la relativa documentazione al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti;

- La Nota, inviata in data 26 aprile 2010, dell’Autorità di Gestione PO FSE Basilicata 2007 – 2013, di riscontro alle citate note della Commissione europea, con la quale l’AdG assicurava che gli interventi cofinanziati dal FSE non riguardavano attività curriculari e che l’impiego dei precari della scuola, in alternativa agli esperti esterni, era mirato a una riduzione dei costi ed un innalzamento dell’efficienza degli interventi;
- la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i.;
- La nota del M.I.U.R., prot. n. 569 del 21 febbraio 2014 di autorizzazione a riconoscere il servizio prestato dal personale ai sensi dell’art. 5, comma 4 bis della legge 128/2013.

**L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – DIREZIONE GENERALE MIUR PER LA  
BASILICATA**

**E**

**LA REGIONE BASILICATA**

**STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO**

1. La Regione Basilicata promuove un’azione straordinaria per il contrasto alla dispersione scolastica e per il rafforzamento dei servizi di offerta formativa rivolta alle istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado, in coerenza con gli obiettivi del PO FSE Basilicata 2007 -2013 e con la strategia Europa 2020.
2. La Regione Basilicata emana un invito rivolto alle istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado che intendono manifestare l’interesse per la partecipazione all’Azione straordinaria per la realizzazione delle seguenti attività non curriculari, di carattere straordinario:
  - a) Attività didattica di recupero, sviluppo e consolidamento delle competenze disciplinari per il contrasto dell’insuccesso scolastico e della dispersione scolastica.
  - b) Attività di supporto ai processi di apprendimento e di orientamento rivolte a studenti con disabilità.
  - c) Progettazione, preparazione e attuazione delle attività di orientamento per le scelte formative, universitarie e professionali degli studenti.
  - d) Progettazione, preparazione e sviluppo del sistema di alternanza scuola – lavoro, delle attività di stage e della attività di didattica laboratoriale nelle diverse discipline/materie di insegnamento.
  - e) Altre attività programmate dall’istituzione scolastica finalizzate al rafforzamento dei servizi di offerta formativa.
3. La Regione invita le istituzioni scolastiche che hanno formalmente aderito alla manifestazione di interesse, a candidare i progetti per la realizzazione delle attività di cui al punto 2. Per la realizzazione delle attività regionali è previsto l’utilizzo del personale precario della scuola, secondo le disposizioni contenute nell’art. 5, comma 4 bis, della legge n. 128/2013.
4. La Regione Basilicata intende perseguire, attraverso la realizzazione dell’azione straordinaria, un duplice obiettivo: 1) un intervento mirato sul sistema scolastico regionale; 2) un intervento che favorisce l’occupazione del personale, docente e ATA, precario della scuola. Tale azione pertanto identifica quali soggetti beneficiari le istituzioni scolastiche, che realizzano interventi cofinanziati con le risorse comunitarie FSE attraverso l’impiego dei lavoratori precari della scuola.

5. In ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione europea in merito al corretto utilizzo del Fondo Sociale Europeo nelle attività regionali che prevedono l'utilizzo del personale della scuola, la Regione Basilicata non autorizza il completamento di orario da parte del personale, docente e ATA, della scuola. In particolare non possono essere affidate le attività regionali al:
- personale con contratto a tempo indeterminato o collocato a riposo;
  - personale docente che ha accettato per l'anno scolastico 2013-2014 una supplenza annuale, conferita dalle graduatorie ad esaurimento, con orario ridotto o con orario intero (da 7 ore a 18 ore settimanali);
  - al personale ATA che, nell'anno scolastico 2013- 2014, ha accettato una supplenza annuale, conferita dalle graduatorie permanenti e provinciali, con orario intero (36 ore settimanali) o ridotto in presenza di posto intero.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata fornisce alla Regione la necessaria assistenza amministrativa in relazione al reclutamento del personale precario da impegnare nell'Azione straordinaria.
7. La Regione trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale l'elenco delle istituzioni scolastiche che hanno presentato i progetti e le schede, relative a ciascuna istituzione scolastica, che specifica:
- il numero dei docenti precari da reclutare e le relative classi di concorso;
  - il profilo professionale del personale ATA da reclutare.
8. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, per il tramite dei propri Uffici provinciali (Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera) provvede ad attivare le procedure operative per:
- a) l'individuazione del personale precario attingendo da:
- il personale docente dalle graduatorie ad esaurimento provinciali Scuola Secondaria di II grado riferite alle Classi di Concorso, come richieste dalle scuole;
  - il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici) dalle graduatorie permanenti (24 mesi) e, in subordine, le graduatorie provinciali (D.M. 75/01 e DM 35/04);
- In caso di esaurimento delle suddette graduatorie ad esaurimento, permanenti e provinciali, l'individuazione sarà effettuata direttamente dai Dirigenti scolastici che utilizzeranno progressivamente le graduatorie d'istituto di I,II e III fascia per il personale docente e le graduatorie d'istituto di I, II e III fascia del personale ATA.
- b) le convocazioni e la scelta della sede
- c) assegnazione del personale precario alla scuola che, nella qualità di beneficiario delle attività straordinarie cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, conferisce gli incarichi e stipula i contratti.
9. Gli Uffici Provinciali (Ambiti territoriali di Potenza e Matera) con regolare e formale convocazione, interpellano:
- il personale docente, dalle graduatorie ad esaurimento, che, in assenza di cattedra, ha rinunciato a spezzoni orari oppure non è stato destinatario di alcuna proposta fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuale (31 agosto):
  - il personale ATA, dalle graduatorie permanenti e provinciali, che, in assenza di posto intero, ha rinunciato o accettato spezzone orario oppure non è stato destinatario di alcuna proposta di assunzione.

Il personale docente in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto sia fino al termine delle attività didattiche che breve e saltuaria ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza e accettare l'incarico per la realizzazione delle attività regionali.

- 10.** L'eventuale interruzione del progetto da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie dell'azione regionale, qualunque ne sia il motivo, comporta la conseguente immediata risoluzione del rapporto di lavoro del personale precario impegnato nel progetto.
- 11.** Il personale precario individuato e incaricato non può accettare, durante lo svolgimento delle attività regionali, supplenze temporanee.
- 12.** Le ore di impegno lavorativo del personale precario (docente e ATA), impegnato nelle attività di cui al punto 2, sono retribuite come da CCNL del personale della scuola (2007)
- 13.** Nel caso in cui il lavoratore precario, docente e ATA, a causa di un impedimento legittimo non può più proseguire le attività del progetto, la Regione non copre con proprie risorse, oltre quelle già assegnate, gli oneri finanziari di una eventuale sostituzione.
- 14.** Al personale precario impegnato nei progetti è riconosciuta - ex art. Art. 5, comma 4-bis, l. 128/2013 - la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 4 bis, della legge n. 128/2013.
- 15.** A copertura dei costi del personale precario la Regione si impegna a destinare per l'anno 2013-2014 le risorse rivenienti dal PO Basilicata FSE 2007-2013 per un importo massimo di € 4.300.000.

Potenza, 26 febbraio 2014

IL DIRETTORE GENERALE	L'ASSESSORE REGIONALE
Franco INGLESE	Raffaele LIBERALI